



Prot. n. 3/7/5/2018/AC

TORINO, 10 Gennaio 2018

Alle Associazioni Titolari di Farmacia  
della Regione Piemonte

Inviata tramite e-mail

per l'inoltro

A tutte le Farmacie

del Territorio di competenza

Loro indirizzi

e p.c. All'Assessorato alla Sanità

della Regione Piemonte - Direzione Sanità

Assistenza farmaceutica, Integrativa e Protesica

Trasmessa via fax 011.432 44 20

**OGGETTO: RIMBORSO DI RIFERIMENTO 10 GENNAIO 2018  
INSERIMENTO ROSUVASTATINA**

L'AIFA ha disposto una revisione anticipata dell'elenco dei medicinali interessati dal sistema di rimborso di riferimento, in vigore dal 10 gennaio 2018, inserendovi tra l'altro il principio attivo Rosuvastatina - ad alto impatto sulla spesa farmaceutica - ed attribuendo ai relativi confezionamenti un prezzo massimo di rimborso inferiore di circa il 75% rispetto all'attuale prezzo al pubblico dei corrispondenti originator: salvo eventuali adeguamenti dei prezzi, pertanto, gli assistiti che non accettano la sostituzione con medicinali a base di rosuvastatina di prezzo allineato al valore massimo di rimborso potranno essere chiamati a corrispondere quote di partecipazione particolarmente elevate.

Le altre novità riguardano la riduzione del valore di rimborso del *Bupropione* e l'ingresso nel sistema di un ulteriore confezionamento di *Beclometasone*.

Si ricorda che la "clausola di salvaguardia" - a copertura di eventuali irreperibilità nel circuito distributivo regionale del medicinale a prezzo più basso - è applicabile soltanto nei casi in cui nella lista di trasparenza è presente almeno un medicinale con prezzo allineato al valore massimo di rimborso.

In tutti gli altri casi, fermo restando l'obbligo di proporre la sostituzione con il medicinale di prezzo più basso inserito nella lista di trasparenza, il cittadino è tenuto a corrispondere la differenza tra il prezzo del medicinale dispensato ed il valore massimo di rimborso.

Facendo seguito alle precedenti circolari sul medesimo argomento, si comunica che - ai sensi della vigente disciplina regionale - dal 10 gennaio 2018 trovano applicazione in Piemonte i prezzi di rimborso dei medicinali a brevetto scaduto derivanti dall'elenco dei medicinali interessati dal sistema del prezzo di riferimento aggiornato dall'AIFA e pubblicato sul sito ministeriale in data odierna, in anticipo rispetto alla ordinaria scadenza prevista a metà mese.

Come anticipato in premessa, tale revisione recepisce tempestivamente la scadenza del brevetto della *Rosuvastatina*, definendo le relative liste di trasparenza e fissando per tali medicinali - ad alto impatto sulla spesa farmaceutica (cfr. il comunicato diffuso dalla Regione in data odierna - All.1) - prezzi massimi di rimborso inferiori di circa il 75% rispetto agli attuali prezzi al pubblico dei corrispondenti originator: ne consegue che, fino ad eventuali riduzioni di tali prezzi al pubblico, gli assistiti che non accetteranno la sostituzione con medicinali a base di rosuvastatina di prezzo allineato al valore massimo di rimborso potranno essere chiamati a corrispondere quote di partecipazione particolarmente elevate.

Ciò premesso, rispetto alla situazione precedente (vedi circolare n°246 del 18 dicembre u.s.), si segnalano in particolare:

➔ **l'inserimento nell'elenco dei seguenti confezionamenti:**

⇒ <i>BECLOMETASONE 20 unità 800 mcg (uso respiratorio)</i>	Riferimento € <u>8,77</u>
⇒ <i>ROSUVASTATINA 28 unità 5 mg (uso orale)</i>	Riferimento € <u>5,35</u>
⇒ <i>ROSUVASTATINA 28 unità 10 mg (uso orale)</i>	Riferimento € <u>6,50</u>
⇒ <i>ROSUVASTATINA 28 unità 20 mg (uso orale)</i>	Riferimento € <u>9,83</u>
⇒ <i>ROSUVASTATINA 28 unità 40 mg (uso orale)</i>	Riferimento € <u>10,23</u>

Le prescrizioni dei medicinali relativi (generici/equivalenti, Clenil, Prontinal, Colfri, Crativ, Crestor, Miastina, Provisacor, Simestat...), oltre ad essere esentate dal ticket fisso, **dal 10 gennaio 2018** sono assoggettate alle **specifiche norme in materia di sostituzione**; poiché le rispettive liste di trasparenza contengono medicinali con prezzo allineato al valore massimo di rimborso, **ad esse è applicabile la clausola di salvaguardia** a copertura della eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso;

➔ **la diminuzione del prezzo di riferimento del confezionamento di Bupropione 30 unità 150 mg rilascio modificato (uso orale) da € 34,20 a € 32,49.**

Nell'evidenziare che non sono ovviamente variate le modalità generali di gestione delle prescrizioni dei medicinali assoggettati al sistema, si trasmette come di consueto in allegato (All.2) **l'elenco dei confezionamenti per i quali** – fino ad eventuali futuri allineamenti dei prezzi di uno o più medicinali inseriti nelle liste relative – **è comunque prevista una quota a carico dell'assistito** ed a cui **non può essere applicata la "clausola di salvaguardia"** a copertura dell'eventuale temporanea carenza nel normale ciclo distributivo del medicinale di prezzo più basso: per gli altri confezionamenti, invece, la quota è dovuta soltanto nei casi in cui il medico esprima sulla ricetta la non sostituibilità del medicinale prescritto con quello avente prezzo più basso oppure l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista.

Si ricorda, a tale proposito, che le quote di cui sopra - dalle quali **sono esentati soltanto gli assistiti identificati dai codici E92, G01, G02, V01, V01.2** - devono essere **riportate sulla ricetta ed evidenziate al rigo 10b) "Quota assistito"** della Distinta Contabile Riepilogativa.

Si ricorda, inoltre, che:

- ✚ i medicinali **CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL** sono **integralmente rimborsati dal SSN qualora prescritti ai pazienti trapiantati in possesso della relativa esenzione per patologia (052)**, nei confronti dei quali il farmacista - salvo indicazione di sostituibilità da parte del medico - **non deve proporre la sostituzione né applicare l'eventuale differenza di prezzo** con il farmaco più economico. In tutti gli altri casi CIQORIN e SANDIMMUN NEORAL sono invece assoggettati alle ordinarie modalità di sostituzione ed eventuale applicazione della differenza di prezzo (cfr. la circolare n° 16 del 20 gennaio 2016);
- ✚ fino ad eventuale nuova comunicazione la trattenuta del **2,25%** (ex Legge 135/2012) deve essere applicata a **tutti i medicinali erogati in regime SSN, compresi i medicinali a brevetto scaduto** con prezzo corrispondente a quello di riferimento (vedi tra le altre la circolare n°181 del 22 agosto 2012). Si rammenta al riguardo che **non sono tenute al pagamento di tale trattenuta le farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000 e le altre farmacie con fatturato annuo SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000** (cfr. da ultimo circolare n°242 del 12 dicembre 2017);
- ✚ i medicinali (branded o generici) **con prezzo al pubblico allineato al valore massimo di rimborso non sono assoggettati allo sconto scalare SSN**: per quelli che invece hanno un prezzo al pubblico superiore, lo sconto SSN deve essere calcolato sul prezzo al pubblico medesimo, al netto dell'IVA (cfr. tra le altre la circolare n°118 del 22 maggio 2012), applicando le agevolazioni previste in materia in base ai nuovi limiti di fatturato SSN indicati al punto precedente.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO  
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE  
Massimo MANA

